

Studio Legale
Avv. Ernesto Rizzo
Via O. De Donno n. 7- 73100 – Lecce
Tel./Fax 08321694322

**TRIBUNALE CIVILE DI BRINDISI IN COMPOSIZIONE
COLLEGALE**

**- MAGISTRATURA DEL LAVORO -
RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C.**

Ed

**Istanza per la determinazione delle modalità di notificazione ai sensi
dell'art. 151 C.p.c.**

PER

La Sig.ra M. (cod. fisc.:), nata
a , il , elettivamente domiciliata in Lecce alla
Via O. De Donno n. 7, presso e nello studio dell'Avv. Ernesto Rizzo (cod.
fisc.: RZZRST71T28E506H) che la rappresenta e difende, giusta mandato a
margine del presente atto e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni
via fax al n. 0832/1694322 o all'indirizzo di posta elettronica certificata
avv.ernestorizzo@pec.it,

-Ricorrente -

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore;

- Resistente-

contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA, in persona del
Dirigente Generale pro tempore;

- Resistente-

Contro

AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BRINDISI, in
persona del Dirigente pro tempore;

AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI LECCE, in persona
del Dirigente pro tempore;

- Resistente-



NONCHE'

O. M. S. , nata il ,

(controinteressata)

E

Tutti i docenti relativamente alle classi di concorso AA25 "Lingua Inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado(Francese)", inseriti nelle graduatorie valide per la mobilità interprovinciale di tutto l'Ambito Territoriale Provinciale di Lecce, nonché, per il Comune di Carovigno (BR), ossia tutti i docenti che - in virtù del corretto inserimento della suddetta ricorrente nelle graduatorie predette dell'Ambito Territoriale della Provincia di Lecce e/o per il Comune di Carovigno (BR) - sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla stessa ricorrente.

Per la revoca

dell'Ordinanza del Tribunale di Brindisi, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa G. Puzzovio, del 30.09.2020, emessa nella procedura ex art. 700 c.p.c. n. 2348/2020 R.G. (n. cronol. 11394/2020 del 30.09.2020), con cui il Giudice adito ha rigettato il ricorso della Sig.ra M. S. e condannato la medesima al pagamento di € 400,00 per compensi professionali.

PREMESSO IN FATTO

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. l'odierna deducente, titolare di cattedra di sostegno su Carovigno nella classe di concorso AA25, ha adito Codesto On.le Tribunale per l'ottenimento della mobilità interprovinciale dalla medesima richiesta dalla sede attuale di Carovigno ad una delle sedi disponibili nella Provincia di Lecce, argomentando e dimostrando la sussistenza del periculum. Nella propria domanda, quale ultima preferenza chiedeva il passaggio da sostegno a materia su Carovigno.

Nel giudizio di prime cure si costituivano il MIUR e Ufficio Scolastico provinciale di Brindisi a mezzo del Funzionario di quest'ultimo



ex art. 417 bis c.p.c., dott.ssa Giuseppina Lotito, chiedendo il rigetto del ricorso.

All'udienza del 22.09.2020 questa difesa insisteva per l'accoglimento del proprio ricorso esplicitandone le ragioni. Nessuno compariva per le amministrazioni resistenti.

Con l'ordinanza reclamata il Giudice adito, ritenendo insussistente il periculum prospettato dalla Sig.ra M. . . . , rigettava il ricorso e condannava la medesima ricorrente al pagamento, in favore delle PP.AA. resistenti, di € 400,00 a titolo di compensi professionali.

Avverso tale decisione la Sig.ra M. . . . M. . . . , come innanzi rappresentata, difesa e domiciliata, propone il presente reclamo.

* * *

Preliminarmente, si chiede la riforma dell'impugnata ordinanza per aver condannato la ricorrente al pagamento dei compensi professionali, in favore delle PP.AA. resistenti, costituitesi in giudizio a mezzo di un proprio funzionario ex art. 417 c.pc..

Invero, come statuito da oramai costante giurisprudenza della Suprema Corte (per tutte: Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza n. 2362/2020, pubbl. il 03.02.2020): *“va fatta applicazione del principio reiterato nella giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 20 dicembre 2017, n. 30597; Cass. 24 maggio 2011, n. 11389; Cass. 27 agosto 2007, n. 18066; Cass. 27 aprile 2016, n. 8413) secondo cui quando l'Amministrazione stia in giudizio avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, la stessa non può ottenere la condanna del soccombente al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota”*.

Non risulta presente in atti alcuna nota spese della difesa resistente e ciononostante, pur non essendo detta difesa comparsa all'udienza del 22.09.2020 e, quindi, non aver svolto la relativa attività, l'ordinanza in



questione ha previsto, in favore della medesima, la condanna della ricorrente al pagamento di € 400,00 per compensi professionali senza nemmeno l'eventuale riduzione di cui alle norme attuative del C.p.c..

Per i motivi innanzi dedotti è evidente che l'ordinanza de quo merita di essere riformata in ordine alla detta statuizione sulle competenze legali.

* * *

In punto di **fatto e diritto**, stante l'evidente fondatezza dei motivi di cui al ricorso introduttivo, si ritiene opportuno riportarsi, riproponendoli di seguito:

"1. La ricorrente è docente titolare su sostegno presso la scuola secondaria di I grado "SMS MORELLI-CAVALLO" di Carovigno (BR) - cod. BRMM818014 - Classe di concorso AA25 "Lingua Inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado(Francese)", con contratto a tempo indeterminato ed anzianità di servizio nella classe di appartenenza di 5 anni, pre-ruolo (compreso servizio su sostegno) di 9 anni, numero di anni in ruolo senza soluzione di continuità nella scuola di titolarità di 4 anni e numero di anni di servizio prestati nelle scuole speciali o su posti di sostegno di 5 anni;

2. la Sig.ra per mezzo di apposita procedura telematica, ha presentato, tra le altre, domanda di mobilità interprovinciale per la scuola secondaria di I grado per l'a.s. 2020/2021 ed ha indicato le proprie preferenze di sede secondo il seguente numero d'ordine:

- 1. Scuola - LEMM816015 - prov. LE - G. Gabrieli - Calimera;*
- 2. Comune - F101 - prov. LE - Melendugno;*
- 3. Comune - E629 - Prov. LE - Lizzanello;*
- 4. Comune - L776 -Prov. LE - Vernole;*
- 5. Comune - C377 - Prov. LE - Cavallino;*
- 6. Comune - E979 - Prov. LE - Martano;*
- 7. Comune - E506 - Prov. LE - Lecce;*
- 8. Distretto - 040 - Prov. LE - Distretto 040;*
- 9. Distretto - 039 - Prov. LE - Distretto 039;*



10. Distretto – 036 – Prov. LE – Distretto 036;
11. Distretto – 041 – Prov. LE – Distretto 041;
12. Distretto – 042 – Prov. LE – Distretto 042;
13. Distretto – 043 – Prov. LE – Distretto 043;
14. Provincia – LE – Prov. LE – Lecce;
15. Comune – B809 – Prov. BR – Carovigno.

3. Nella propria domanda la sig.ra M ha indicato n. 15 preferenze, in aderenza a quanto prescritto dall'art. 6, co 1, del vigente CCNI 2019/2020, riguardanti scuole ed ambiti della provincia di Lecce, ad eccezione dell'ultima preferenza riguardante il Comune di Carovigno (BR), al fine di ottenere la vicinanza alla residenza del proprio nucleo familiare.

La prof.ssa M, già insegnante di sostegno, indicava, peraltro, il Comune di (LE) quale Comune di ricongiungimento familiare ed esprimeva, altresì, per tutte le sedi, la preferenza per il passaggio da sostegno a materia per la cattedra di Francese (AA25).

Ai fini della corretta attribuzione del relativo punteggio, a seguito dell'indicazione dei servizi prestati, conseguiva, pertanto, il Punteggio Base di 95.0, oltre al Punteggio Aggiuntivo su Sostegno di 30.0 ed al punteggio aggiuntivo per il comune di ricongiungimento di 6.0, per un totale di 131.0 punti.

4. Con nota del 08.07.2020 inviata all'indirizzo dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Brindisi ed a quello di Lecce, la Prof.ssa M proponeva formale reclamo al mancato trasferimento, nella classe di concorso di appartenenza, per gli Ambiti provinciali di Lecce e Brindisi evidenziando, per conoscenza personale, l'esistenza di un posto vacante presso l'I.C. di Carovigno (BR), istituito a seguito di potenziamento, e segnalando un erroneo trasferimento per "passaggio di ruolo" presso la Scuola Media Statale "I. Silone di Ugento" (LE). Quest'ultimo, in particolare, effettuato in favore dell'Ins. O. M S che risulta avere un punteggio di punti 85.0 e, quindi, inferiore a quello della ricorrente.

Fatto è che tale contestazione amministrativa, riscontrata solo dall'Ufficio Scolastico dell'Ambito provinciale di Brindisi con nota prot. n. 3612 del 08.07.2020, aveva esito negativo.



Tanto premesso, l'odierna ricorrente con il presente gravame intende far valere il proprio diritto ad essere assegnata sul posto di potenziamento istituito presso l'I.C. di Carovigno "Morelli-Cavallo" (cod. BRMM818014) e/o usufruire del trasferimento dalla scuola secondaria di I grado di titolarità di Carovigno SMS "Morelli-Cavallo" (cod. BRMM818014) a quella di destinazione Scuola Media Statale "I. Silone di Ugento" (LE) (cod. LEMM8AB01T) presso la quale, nella propria classe concorsuale, risulta trasferita l'Ins. O. M. S. e/o usufruire del trasferimento in una delle altre sedi indicate con preferenza nella propria domanda per l'a.s. 2020/2021, stante il rilevante pregiudizio, anche in termini esistenziali, familiari e lavorativi, che scaturisce dall'illegittima inerzia dei competenti Uffici scolastici.

DIRITTO

1. Come dedotto in narrativa, la ricorrente ha partecipato con esito negativo alla procedura di mobilità, per cattedra, sul Comune di Carovigno (BR), nonché alla procedura di mobilità inter-provinciale di Lecce 2020/2021 per la scuola secondaria di I grado, Classe di concorso AA25 "Lingua Inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado(Francese)".

La mobilità del personale docente, quale quello di cui si verte, è materia disciplinata dal CCNI (Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto il 6/3/2019) in combinato disposto con l'O.M. n. 182 del 23.03.2020 del Ministro dell'Istruzione.

Come si evince dall'Allegato 1 del CCNI suddetto, gli Uffici scolastici devono effettuare le operazioni di mobilità seguendo, nell'ordine, le indicazioni contenute in ognuna delle tre "Fasi" ivi previste.

La mobilità del personale deve o, meglio, dovrebbe avvenire "nel rispetto delle aliquote di cui all'art. 8" del citato CCNI e nel rispetto dei termini di cui all'art. 2 ed all'art. 6 dell'O.M. citato n. 182/2020.

La prima fase delle movimentazioni del personale docente prevede la mobilità comunale (indicata dalla ricorrente come preferenza n. 15 su Carovigno - BR), la seconda quella provinciale e la terza, quella interprovinciale, che anche in



questa sede interessa.

Come stabilisce l'art. 6, co. 4, lett. a, dell'O.M. n. 182/2020, per le operazioni e per la pubblicazione dei movimenti per il personale docente "il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 5 giugno 2020, e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 26 giugno 2020".

Decorsi detti termini, tuttavia, all'esito delle movimentazioni del personale docente di interesse del ricorrente, risultava vacante e disponibile n. 1 cattedra di potenziamento presso l'I.C. di Carovigno "Morelli-Cavallo" (cod. BRMM818014), nonché risultava il movimento interprovinciale dell'Ins. C N. S presso la Scuola Media Statale "I. Silone di Ugento" (LE) (cod. LEMM8AB01T) che otteneva il chiesto "passaggio di ruolo interprovinciale" nella medesima classe di insegnamento della ricorrente con punteggio inferiore a quest'ultima.

E' evidente che, stante la domanda di trasferimento della ricorrente, una delle predette classi avrebbe dovuto essere assegnata alla medesima.

I competenti Uffici del MIUR, in applicazione del dettato normativo e contrattuale vigente, avrebbero dovuto completare la cattedra vacante sul Comune di Carovigno, nella stessa scuola di titolarità della ricorrente, assegnandole la relativa cattedra già nella prima fase delle movimentazioni, mentre, ove si faccia riferimento alla terza fase delle movimentazioni, effettuandone quantomeno il trasferimento interprovinciale suddetto (mobilità territoriale e professionale), tenendo anche conto del fatto che la previsione contenuta nell'art. 8, commi 5, 6, 7 ed 8 del CCNI secondo cui il 50% delle cattedre disponibili debba essere accantonato per le nuove assunzioni (immissioni in ruolo), quale è quella dell'Ins. O è certamente illegittima perché in contrasto con la legge; detti Uffici avrebbero dovuto, infatti, effettuare tutte le possibili movimentazioni interprovinciali della terza fase, prima di provvedere alle immissioni in ruolo dei nuovi assunti.

Invero, l'art. 470, comma 1 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (T.U. in materia di istruzione), prevede espressamente che "Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale



(passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.

In virtù di tale esplicito dettato normativo, è illegittima la riserva del 50% dei posti disponibili in favore delle nuove immissioni in ruolo, come operata dai commi 5,6,7 e 8 dell'art. 8 del vigente CCNI, poiché, in virtù della sopra riportata, esplicita, prescrizione del T.U. in materia di Istruzione, le cattedre ancora disponibili possono essere assegnate alle immissioni in ruolo solo dopo il completamento delle operazioni di mobilità territoriale e professionale.

Tale modus operandi, da ritenersi applicabile anche alla domanda di trasferimento interprovinciale (territoriale) della prof.ssa M. è stato oggetto di diverse pronunce dei Giudici Amministrativi ed, in particolare, del Consiglio di Stato che, con ordinanza n. 3722/2019, pubblicata il 22.07.2019 che conferma il contenuto dell'ordinanza del TAR Lazio, sede di Roma, Sez. II bis, 19.04.2019, n. 2367, ha statuito che il CCNI di che trattasi, in applicazione del prevalente principio di cui all'art. 470, co. 1 del d.lgs. 297/1994, deve effettuare le operazioni di mobilità del personale docente dando “la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto all'assegnazione di sede per le nuove nomine”.

Non solo, lo stesso CCNI che regola la mobilità del personale scolastico per l'a.s. 2020/21, all'Allegato 1, punto 4, prevede espressamente che le operazioni di passaggio e trasferimento “vengono disposti secondo l'ordine di graduatoria. L'ordine di graduatoria è determinato sulla base degli elementi indicati nella tabella di valutazione dei titoli e validi per la specifica tipologia di movimento. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal punteggio più alto. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”.

Pertanto, ove anche alla ricorrente non fosse stata assentita la richiesta movimentazione comunale sul posto di potenziamento di Carovigno, la medesima.



con punteggio base pari a 95.0 e punteggio totale pari a 131.0, come innanzi specificato, avrebbe avuto certamente la precedenza nella movimentazione inter-provinciale sulla Scuola Media "I. Silone" di Ugento (LE) della quale, invece, ha beneficiato la docente O. M. S. seppure con punteggio inferiore, pari ad 81.0, e senza godere di alcuna precedenza.

Stante quanto innanzi, il diniego alla mobilità subito dalla Sig.ra Morello è certamente illegittimo, oltre che per le violazioni innanzi evidenziate, per violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede della P.A., ai quali l'esercizio della funzione pubblica deve, necessariamente, attenersi".

* * *

Si ritiene, quindi, di impugnare l'ordinanza del Giudice di prime cure poichè, come detto, motiva il rigetto del ricorso introduttivo sull'asserita inesistenza del periculum.

IN ORDINE AL DANNO

Il *fumus* è rinvenibile dalla parte in diritto del presente ricorso, alla quale si rimanda.

Il danno grave e irreparabile è evidente, atteso che, ove permanga l'illegittimo diniego al trasferimento in danno della Sig.ra M. , sarà costretta a lasciare la sede di residenza, o comunque l'ambito territoriale di appartenenza, con inevitabili riflessi esistenziali e sociali.

Il danno grave ed irreparabile è, inoltre, di assoluta evidenza atteso che i tempi di un ordinario giudizio non consentirebbero alla ricorrente di ottenere adeguata tutela nell'imminenza dell'inizio del prossimo a scolastico 2020/2021 visto che potrebbero insorgere limitazioni nell'eventuale spostamento di sede della docente dovute anche all'eventuale, illegittima, immissione in ruolo di nuovi docenti che dovessero andare a ricoprire le cattedre ancora vacanti nelle sedi indicate dalla Sig. M. nella propria domanda di trasferimento e che, come si evince dalla stessa Memoria di costituzione e risposta della P.A., risultano essere ancora disponibili.



E' evidente, quindi, che se da una parte l'odierna ricorrente rimarrebbe pregiudicata dal mancato trasferimento presso una delle sedi della provincia di Lecce, dall'altra, risultando ancora disponibili due posti (per stessa ammissione del MIUR), non si procurerebbe alcun danno ad altri docenti.

Il ricorso al procedimento cautelare, dunque, è legittimato dalla natura stessa del diritto per il quale è causa, ovvero dalla pretesa del ricorrente di lavorare nella medesima sede o in un'altra vicina a quella di residenza della propria famiglia ed, in particolare, dell'anziana madre che risiede a [redacted].

Nella specie, dunque, il *periculum* in mora è ravvisabile nel pregiudizio che la Sig.ra [redacted] ha subito dall'Amministrazione scolastica che non ha corretto il proprio operato e, dunque, non gli ha garantito la legittima assegnazione di una delle sedi espresse nella domanda, tenuto conto anche del punteggio maturato e del ricongiungimento familiare, per l'a.s. 2020/2021.

Situazione, che qualora perdurasse, procurerebbe rilevanti oneri economici per la ricorrente, sia per il tempo (almeno 1 h e 30 min) ed il dispendio economico occorrente a percorrere quotidianamente la distanza tra [redacted] (LE) e Carovigno (BR), circa 200 km tra andata e ritorno, sia per l'impossibilità di attendere alle necessità della propria madre.

Da ultimo, è opportuno evidenziare che, viste le circostanze innanzi dedotte, solo l'Ill.mo Giudice adito, in virtù dell'interesse pubblicistico che è proprio di una graduatoria, potrebbe evitare il pregiudizio di ogni singolo docente, come la ricorrente, che aspiri al giusto trasferimento, nonché rendersi garante della correttezza di un provvedimento istituzionale che incide su interessi pubblici primari quali quelli della scuola, la didattica e la formazione degli alunni.

Si conclude evidenziando che la sede di Carovigno (BR) è stata inserita nella domanda della ricorrente come estrema *ratio* e che la stessa sarebbe stata considerata favorevolmente solo nel caso in cui alla medesima



Sig.ra M. . . fosse stato almeno concesso il passaggio da "sostegno" a materia ma ciò, di fatto non è avvenuto.

Conseguentemente, non avendo ottenuto nemmeno il passaggio da sostegno a materia, la docente, non è più disponibile a rimanere nella sede di titolarità (Carovigno) ed a sacrificare ulteriormente la propria persona, i familiari e le proprie disponibilità economiche.

E' errato, quindi, il ragionamento del primo Giudice poiché, senza considerare il mancato passaggio da materia a sostegno, ritiene non sussistente il periculum solo sul presupposto **errato** "che la sede scolastica presso la quale la docente risulta assegnata si trova a poca distanza chilometrica dalla residenza della stessa ...". Ciò, tuttavia, non è affatto vero poiché, come detto, la distanza tra la residenza della Sig.ra M. . . (C. . . - L. . .) e la sede di assegnazione (Carovigno - BR) è di circa 100 Km (!), quindi 200 km. tra andata e ritorno, da percorrersi quotidianamente, anche più volte al giorno ove vi siano rientri pomeridiani, incontri scuola-famiglia, collegio dei docenti, ecc.

Si insiste, pertanto per l'accoglimento del presente reclamo.

P.Q.M.

SI CHIEDE

Voglia l'On.le Tribunale di Brindisi adito, in composizione Collegiale, verificata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 700 c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e, ove occorra, previa disapplicazione di ogni atto amministrativo ritenuto illegittimo:

- accogliere il presente Reclamo e per l'effetto, in revoca dell'ordinanza impugnata:

In via principale

(i) accertare e dichiarare l'illegittimità delle determinazioni assunte dal MIUR con le quali è stato negato alla Sig.ra M. . . M. . . il trasferimento richiesto, previo passaggio da "sostegno" a "materia", nell'ambito della Provincia di Lecce in una delle sedi indicate in domanda, nonché di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto, ancorché



non conosciuto, adottato dall'Amministrazione Scolastica resistente in ordine alla procedura di mobilità per l'a.s. 2020/2021 cui la ricorrente ha partecipato;

(ii) ove occorra, accertare e dichiarare, previa disapplicazione di quanto previsto dall'art. 8, commi 5, 6, 7 e 8 del vigente CCNI, laddove si prevede di riservare una aliquota del 50% delle disponibilità di cattedre alle immissioni in ruolo, il diritto della ricorrente ad ottenere il trasferimento nelle sedi ad oggi disponibili e, tra quelle, presso la Scuola Media Statale "I. Silone di Ugento" (LE) (cod. LEMM8AB01T) e/o presso le sedi che risultino ancora disponibili, con priorità rispetto alle dette immissioni in ruolo;

(i) Ordinare, per l'effetto, al MIUR, in persona del suo legale rappresentate pro tempore, di procedere in via immediata, *inaudita altera parte* o previa discussione all'udienza all'uopo fissata, all'accoglimento della domanda di mobilità della ricorrente con assegnazione presso una delle sedi e/o ambiti indicati in domanda, secondo il relativo ordine di preferenza ed in base al punteggio correttamente attribuito e determinato.

(ii) Revocare, in tutto o in parte, l'ordinanza impugnata con riferimento alla statuizione sul pagamento dei compensi professionali in favore delle PP.AA., resistenti nel giudizio di prime cure.

(v) Con ogni conseguenza di legge in ordine a spese, diritti ed onorari di lite.

In via istruttoria si chiede acquisirsi i documenti già allegati al proprio ricorso ex art. 700 c.p.c..

Si deposita:

- 1) ordinanza reclamata;
- 2) mappa stradale relativa al percorso - Carovigno.

Ai sensi delle vigente normativa si dichiara che il presente procedimento ha un valore INDETERMINATO ed è soggetto al pagamento del C.U. per € 259,00.

Lecce, 14 ottobre 2020

Avv. Ernesto RIZZO



* * *

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI
NOTIFICAZIONE
(ART. 151 C.P.C.)**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente,
giusta mandato a margine del soprascritto ricorso introduttivo,

PREMESSO CHE

1) il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere trasferita nelle sedi indicate nella propria domanda di mobilità interprovinciale per la scuola secondaria di I grado per l'a.s. 2020/2021, classe concorsuale AA25 "Lingua Inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado (Francese)", laddove ha indicato le seguenti preferenze col numero d'ordine:

1. Scuola - LEMM816015 - prov. LE - G. Gabrieli - Calimera;
2. Comune - F101 - prov. LE - Melendugno;
3. Comune - E629 - Prov. LE - Lizzanello;
4. Comune - L776 -Prov. LE - Vernole;
5. Comune - C377 - Prov. LE - Cavallino;
6. Comune - E979 - Prov. LE - Martano;
7. Comune - E506 - Prov. LE - Lecce;
8. Distretto - 040 - Prov. LE - Distretto 040;
9. Distretto - 039 - Prov. LE - Distretto 039;
10. Distretto - 036 - Prov. LE - Distretto 036;
11. Distretto - 041 - Prov. LE - Distretto 041;
12. Distretto - 042 - Prov. LE - Distretto 042;
13. Distretto - 043 - Prov. LE - Distretto 043;
14. Provincia - LE - Prov. LE - Lecce;
15. Comune - B809 - Prov. BR - Carovigno.

2) ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati,



ossia a tutti i docenti che -in virtù dell'inserimento in graduatoria/trasferimento della ricorrente in una delle predetti sedi e nella predetta classe concorsuale - risulterebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente medesima;

Rilevato che

la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti che hanno scelto e/o sceglieranno di trasferirsi nelle predette sedi e classe concorsuale, compresi i docenti di nuova immissione in ruolo,

considerato che

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso; l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, " ... Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino -potenziale convenuto in giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato ...";
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la prof.ssa
- il Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;
- il TAR Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento di cui si controverte (tra le tante: TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);
- anche i Tribunali di Genova e di Alba, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella di cui si verte, hanno autorizzato tale forma



di notifica alternativa riconoscendo espressamente che "... l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero di soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più ad interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.08.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria ..." (testualmente, Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01.09.2011, pubblicato sul sito internet del MIUR).

Rilevato, infine, che

tale forma di notificazione continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_15.

FA ISTANZA

affinchè la S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso:

- 1) quanto ai controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR e/o dell'USP Lecce e/o dell'USP Brindisi e/o dell'USR per la Puglia;
- 2) quanto alle amministrazioni convenute, mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato competente.

Lecce, 14 ottobre 2020



Studio Legale
Avv. Ernesto Rizzo
Via O. De Donno n. 7- 73100 – Lecce
Tel./Fax 08321694322

Avv. Ernesto Rizzo

